

XIX legislatura

**A.S. 997:**

**“Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”**

Febbraio 2024  
n. 125



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 997: “Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”». NL125, febbraio 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

## INDICE

Articolo 1 ( <i>Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative</i> ).....	1
Articolo 2 ( <i>Disposizioni urgenti in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale</i> ) .....	9
Articolo 3 ( <i>Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione</i> ).....	11
Articolo 4 ( <i>Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale</i> ) .....	14
Articolo 5 ( <i>Disposizioni finanziarie</i> ).....	15



## Articolo 1

### *(Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative)*

Il comma 1 prevede che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024, ad esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147<sup>1</sup>, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3, lettera a), del presente articolo.

Il comma 2 dispone che in occasione dello svolgimento nell'anno 2024 delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

Il comma 3 stabilisce che in caso di abbinamento alle elezioni di cui al comma 2 delle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, o di un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, anche quando disciplinate da norme regionali, o di altre consultazioni elettorali e referendarie, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando, per quanto non previsto dal presente articolo, la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:

- lettera a): le operazioni di votazione debbano svolgersi nella giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23;
- lettera b): ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si consideri giorno della votazione quello della domenica;
- lettera c): gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbano essere effettuati entro le ore 7,30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo a espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;
- lettera d): appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si debba procedere alle operazioni di scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; lo scrutinio per le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, e dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e passando poi, senza interruzione, a quello delle schede per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali;
- lettera e): l'entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione sia determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;
- lettera f): per gli adempimenti comuni, ove non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in vigore per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; per il riparto delle spese si applica l'articolo 17, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, come inserito dall'articolo 1, comma 400, lettera b), numero 2), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

---

<sup>1</sup> Tale norma prevede che le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

Il comma 4 dispone che, per l'anno 2024, in considerazione del "prolungamento" delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettino gli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati però del 15 per cento.

**La RT** ribadisce che il comma 1 prevede che, a esclusione delle consultazioni già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'anno 2024, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le operazioni di votazione relative alle consultazioni elettorali e referendarie si svolgano nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Il comma 2 riguarda la durata delle operazioni di votazione con riferimento alle consultazioni europee 2024, stabilendo che le stesse si tengono nella giornata di sabato dalle ore 14 alle ore 22 e nella giornata della domenica dalle ore 7 alle ore 23.

Il comma 3 concerne il caso del contemporaneo svolgimento delle consultazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia congiuntamente ad un turno di elezioni amministrative e con eventuali elezioni regionali nonché con altre consultazioni elettorali o referendarie. In particolare, viene stabilito che le operazioni di votazione si svolgano nelle stesse giornate previste dal comma 2 (ovvero, nella giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23), e che l'entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione sia quella già stabilita per le elezioni politiche e amministrative *ex* articolo 1, commi 1, 2 e 4 della legge 13 marzo 1980, n. 70. In merito poi al riparto delle spese tra gli enti interessati alle diverse tipologie di consultazione, precisa infine che troverà applicazione l'articolo 17, comma 9, della legge 23 aprile 1976, n. 136, come inserito dall'articolo 1, comma 400, lettera b), numero 2), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Sul comma 4 afferma che in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, per l'anno 2024 viene disposto un incremento del 15 per cento degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione, dal quale deriva un onere quantificato all'articolo 5, comma 1, in euro 7.573.859 per l'anno 2024.

In merito alla stima di tali maggiori oneri e ai profili finanziari attinenti alle previsioni in esame, rileva anzitutto che a giugno 2024 si terranno le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con il coinvolgimento dell'intero corpo elettorale nazionale: 51.628.498 elettori distribuiti in 61.554 sezioni elettorali e 1.518 seggi speciali istituiti presso i luoghi di cura e detenzione.

Quanto alle consultazioni amministrative del turno ordinario primaverile, ad oggi, evidenzia che i comuni che saranno chiamati al voto saranno complessivamente 3.683, per un totale di 20.272 uffici elettorali di sezione, 433 seggi speciali e 16.590.255 elettori.

Segnala che sempre nel primo semestre dell'anno, si svolgeranno altresì le elezioni amministrative in n. 4 comuni del Trentino-Alto Adige (27 sezioni, 1 seggio speciale e 22.054 elettori) e in 5 comuni sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso (89 sezioni, 3

seggi speciali e 99.555 elettori) nonché le elezioni regionali in Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Sardegna (8.953 sezioni, 216 seggi speciali e 6.890.410 elettori).

Rileva quindi che nel secondo semestre dell'anno si terranno invece le regionali in Umbria per le quali saranno interessati 705.392 elettori distribuiti in 1.000 sezioni e 19 seggi speciali; andranno inoltre al voto 4 comuni sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso per un totale di 51 sezioni e 42.741 elettori.

Dal punto di vista finanziario, la RT premette che, nell'ambito delle politiche governative di riduzione della spesa pubblica, l'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche ha previsto che nell'organizzazione e nello svolgimento delle consultazioni elettorali le Amministrazioni a ciò preposte dovranno comunque razionalizzare i servizi per realizzare un ulteriore contenimento delle spese.

A tal fine, la determinazione della misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni è stata demandata al decreto previsto dal citato articolo 55, comma 8, da adottare con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio.

Sul punto afferma che – in disparte le elezioni regionali la cui data di svolgimento è fissata dalle singole amministrazioni interessate – la concentrazione delle consultazioni europee e amministrative della primavera 2024 in un'unica tornata elettorale comporta sensibili “risparmi di spesa”, sia a legislazione vigente che tenendo conto dell'incremento degli onorari fissi forfetari di cui al comma 4.

A tale proposito rileva che per la quantificazione di tali risparmi occorre tenere conto del costo di una sezione e di un seggio “speciale”, nonché delle maggiorazioni sancite per il caso di “abbinamento” tra più consultazioni elettorali. Va altresì considerato che il numero dei componenti di una sezione elettorale è pari a 6 unità (un presidente, un segretario e 4 scrutatori) e quello di un seggio “speciale” è pari a 3 unità (un presidente e 2 componenti).

Pertanto, considerata la disciplina dei compensi recata dai commi 3, lettera e) e 4 e dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, con riferimento ai comuni, in cui si svolgeranno le sole europee, il costo a titolo di compensi per una sezione elettorale sarà pari a euro 690 e quello per un seggio “speciale” di euro 195,50, mentre, per le sole amministrative il costo di una sezione è di euro 862,50 e quello di un seggio speciale ammonta a euro 243,80.

Rileva, infine, che nell'ipotesi di “abbinamento”, il costo di una sezione sale a euro 1.024,50 in conseguenza della maggiorazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 70/1980, mentre il costo di un seggio speciale rimane di euro 243,80 ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

**Compensi fissi forfettari europee**

	<b>sezione elettorale</b>	<b>seggio speciale</b>
componenti	6 (1 presidente + 1 segretario + 4 scrutatori)	3 (1 presidente + 2 componenti)
compenso unitario	120 (presidente)+96x5	72 (presidente)+49x2
compenso seggio	600	170
incremento 15%	90	25,5
<b>compenso totale</b>	<b>690</b> (600+90)	<b>195,5</b> (170+25,5)

**Compensi fissi forfettari amministrative**

	<b>sezione elettorale</b>	<b>seggio speciale</b>
componenti	6 (1 presidente + 1 segretario + 4 scrutatori)	3 (1 presidente + 2 componenti)
compenso unitario	150 (presidente)+120x5	90 (presidente) + 61x2
compenso seggio	750	212
incremento 15%	112,5	31,8
<b>compenso totale seggio</b>	<b>862,5</b> (750+112,5)	<b>243,8</b> (212+31,8)

**Compensi fissi forfettari e maggiorazione ex art. 1, comma 3, legge n. 70/1980 (abbinamento tra europee e amministrative)**

	<b>sezione elettorale</b>	<b>seggio speciale</b>
componenti	6 (1 presidente + 1 segretario + 4 scrutatori)	3 (1 presidente + 2 componenti)
compenso unitario	150 (presidente)+120x5	90 (presidente) + 61x2
compenso seggio	750	212
incremento 15%	112,5	31,8
maggiorazione	162 37 (presidente)+25x5	
<b>compenso totale seggio</b>	<b>1.024,5</b> (750+112,5+162)	<b>243,8</b> (212+31,8)

Evidenzia che in via presuntiva sono state valutate le spese relative ai costi dei seggi e alle cartoline avviso per gli elettori residenti all'estero, come di seguito indicato.

Precisa che in caso di svolgimento contemporaneo di diverse tipologie di consultazione, anche se non espressamente previsto dalla legge, si è soliti considerare come principale la consultazione per la quale è previsto il compenso più alto e applicare le maggiorazioni con riferimento alle altre consultazioni aggiuntive. In tal senso, nell'ipotesi di abbinamento tra amministrative ed europee, si tiene conto del compenso previsto per le amministrative e si applica la maggiorazione per le europee.

## **Ipotesi A: Europee e amministrative in date diverse**

### **Compensi**

	Incremento 15%	Legislazione vigente
Costo sezione europee	690	600
Costo seggio speciale europee	195,5	170
Costo sezione amm.	862,5	750
Costo seggio speciale amm.	243,8	212
N. sezioni europee	61.554	61.554
N. seggi speciali europee	1.518	1.518
N. sezioni amm.	20.272	20.272
N. seggi speciali amm.	433	433
Totale costo europee	42.769.029 (690x61.554+195,5x1.518)	37.190.460 (600x61.554+170x1.518)
Totale costo amm.	17.590.165,4 (862,5x20.272+243,8x433)	15.295.796 (750x20.272+212x433)
Costo complessivo	60.359.194,4 (42.769.029+17.590.165,4)	52.486.256 (37.190.460+15.295.796)

### **Cartoline avviso**

costo posta prioritaria "media"	4,50
elettori estero europee (extra UE)	2.998.460
elettori estero amm.	1.502.924
costo europee	13.493.070 (4,50x2.998.460)
costo amm.	6.763.158 (4,50x1.502.924)
costo totale	20.256.228

Gli oneri complessivi per lo svolgimento in date diverse nel 2024 delle europee e delle elezioni amministrative del turno ordinario possono dunque essere stimati in euro 80.615.422,4 (60.359.194,4+20.256.228).

## Ipotesi B: Abbinamento europee e amministrative

### Compensi

	Incremento 15%	Legislazione vigente
Costo sezione europee e amm.	1.024,5	912 (750+162)
Costo sezione europee	690	600
Costo seggio "speciale" europee e amm.	243,8	212
Costo seggio speciale europee	195,5	170
N. sezioni europee e amm.	20.272	20.272
N. seggi "speciali" europee e amm.	433	433
N. sezioni europee	41.282 (61.554-20.272)	41.282
N. seggi "speciali" europee	1.085 (1.518-433)	1.085
Totale costo europee e amm.	20.874.229,4 (1.024,5x20.272+243,8x433)	18.579.860 (912x20.272+212x433)
Totale costo europee	28.696.697,5 (690x41.282+195,5x1.085)	24.953.650 (600x41.282+170x1.085)
Costo complessivo	49.570.926,9 (20.874.229,4+28.696.697,5)	43.533.510 (18.579.860+24.953.650)

### Cartoline avviso

costo posta prioritaria media	4,50
elettori estero europee e amm.	2.998.460
<b>costo totale</b>	<b>(4,50x2.998.460)</b> <b>13.493.070</b>

Nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento di consultazioni europee e amministrative a giugno 2024 gli oneri finanziari sono dunque pari a euro 63.063.996,9 (49.570.926,9+13.493.070); conseguentemente, il risparmio di spesa è quantificabile in euro 17.551.425,5 (80.615.422,4-63.063.996,9).

A legislazione vigente, il risparmio di spesa sarebbe di euro 15.715.904 [(52.486.256+20.256.228) – (43.533.510+13.493.070)]. Resta inteso che ove alle europee e amministrative si abbinassero una o più consultazioni regionali, i risparmi di spesa sarebbero ancora maggiori.

Tutto ciò premesso, ai fini della quantificazione degli oneri aggiuntivi per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi "speciali", bisogna tenere presente che tra i comuni che andranno al voto nel 2024, sono 227 quelli che hanno una popolazione superiore a 15.000 abitanti e nei quali, pertanto, potrebbe aversi un turno di ballottaggio, per un totale di 8.606 sezioni e 246 seggi speciali.

Peraltro, alla luce dell'esperienza delle passate consultazioni amministrative, si può ipotizzare che vada al ballottaggio non più del 40% dei comuni interessati, per cui tali coefficienti numerici vanno ridotti in proporzione, dovendosi considerare 3.442 sezioni e 98 seggi speciali.

Va inoltre tenuto conto che i compensi per le consultazioni regionali sono equiparati a quelli previsti per le amministrative.

In via precauzionale, si ipotizza che le 5 regionali previste per il 2024 si svolgano in date diverse.

Conseguentemente, come indicato nella tabella sottostante, il costo aggiuntivo per i compensi può essere stimato in via approssimativa in euro 7.573.858,50 (61.350.312,50-53.776.454).

	n. sezioni	n. seggi speciali	Compensi incremento 15%	Compensi legislazione vigente
Europee e amm.	20.272	433	20.874.299,40 (20.272x1.024,5+ 433x243,8)	18.579.860 (20.272x912+ 433x212)
Europee	41.282	1.085	28.696.697,5 (41.282x690+ 1.085x195,5)	24.953.650 (41.282x600+ 1.085x170)
Regionali	9.953	235	8.641.755,5 (9.953x862,5+ 235x243,8)	7.514.570 (9.953x750+ 235x212)
Amm. Trentino-Alto Adige	27	1	23.531,3 (27x862,5+1x 243,8)	20.462 (27x750+1x212)
Amm. art. 143 T.U.E.L.	140	3	121.481,4 (140x862,5+ 3x243,8)	105.636 (140x750+ 3x212)
Amm. ballottaggio	3.442	98	2.992.617,4 (3.442x862,5+ 98x243,8)	2.602.276 (3.442x750+ 98x212)
Costo totale			61.350.312,50 (20.874.229,40+ 28.696.697,5+ 8.641.755,5+ 23.531,3+ 121.481,4+ 2.992.617,4)	53.776.454 (18.579.860+ 24.953.650+ 7.514.570+ 20.462+ 105.636+ 2.602.276)

Il disegno di legge è sprovvisto del **prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, va innanzitutto evidenziato che il comma 1 deroga espressamente al comma 399 della legge di stabilità 2014, secondo cui le elezioni e le tornate referendarie dovrebbero svolgersi sempre in un'unica giornata. Il comma 399 era parte di un insieme di misure (recate ai commi 398-401) dal cui combinato disposto erano attesi risparmi complessivi per 100 milioni annui: infatti, il comma 398 aveva ridotto il "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*" da 400 a 300 milioni annui. La relazione tecnica, tuttavia, non indicava specificamente gli effetti di risparmio attesi dal comma 399 che, sommandosi a quelli derivanti da altre

misure, concorrevano a garantire il risparmio complessivo dei citati 100 milioni annui<sup>2</sup>.

La citata disposizione della legge di stabilità 2014 è stata già tre volte oggetto di deroga quando, con norme di formulazione del tutto analoga a quella attualmente in esame, si è consentito di votare (per le elezioni e per i *referendum*) anche nella giornata di lunedì dalle 7 alle 15: in particolare, per l'anno 2020 con l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 26/2020, per l'anno 2021 con l'articolo 3 del decreto-legge n. 25/2021 e per l'anno 2023 con il decreto-legge n. 190/2022. In tutte queste circostanze si è affermato che con l'estensione al lunedì sono comunque rimaste invariate le spese per la stampa delle schede e degli stampati per i seggi, per gli uffici preposti alla proclamazione degli eletti e per i componenti dei seggi, nonché per il lavoro straordinario del personale di prefetture e comuni. Per quanto riguarda, invece, le maggiori spese per la vigilanza ai seggi, sono state effettuate quantificazioni differenti in ciascun caso. In particolare, l'estensione delle votazioni alla giornata del lunedì per l'anno 2020 è stata ritenuta neutrale in quanto compensata dall'eliminazione di una disgiunta tornata referendaria; per l'anno 2021 l'onere è stato stimato in circa 10 milioni di euro con copertura a bilancio, ossia a valere sulle disponibilità a legislazione vigente del fondo per le spese elettorali e referendarie; per l'anno 2023 è stata stimata una spesa pari a circa 14,9 milioni di euro, con corrispondente incremento del fondo per le spese elettorali e referendarie.

Ciò premesso, andrebbero forniti chiarimenti sull'assenza di maggiori oneri per la vigilanza ai seggi derivanti dalle norme in esame o se sia stata stimata una compensazione a valere sui risparmi derivanti dall'assenza di votazioni disgiunte tra elezioni amministrative ed europee.

Per i profili di quantificazione, in considerazione della dettagliata stima dei risparmi di spesa relativi alla ipotesi di abbinamento delle elezioni amministrative alle elezioni europee, e del relativo onere aggiuntivo, si prende atto dei calcoli effettuati e dei dati riportati sulle sezioni e i compensi di presidenti e componenti dei seggi.

Ad ogni modo, andrebbero forniti chiarimenti sulla congruità dell'ipotesi formulata circa il ricorso al turno di ballottaggio per il 40% dei comuni sopra i 15.000 abitanti, fornendo le relative serie storiche.

---

<sup>2</sup> La RT annessa al disegno di legge di stabilità 2014 (A.S. 1120) affermava che “lo svolgimento delle elezioni in un'unica giornata, consentirà una riduzione delle spese variabili legate al numero di giornate di voto. Tali spese riguardano prevalentemente il presidio e tutte le spese necessarie per assicurare il funzionamento dei luoghi deputati alle votazioni”. La relazione affermava che ulteriori risparmi potevano derivare dall'emanazione di un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri nel quale potevano essere fissati ulteriori criteri e misure per il conseguimento del risparmio anche attraverso la riduzione delle singole voci di spesa e la conseguente rideterminazione dei limiti massimi di spesa per sezione elettorale. Le principali componenti di spesa, secondo tale relazione tecnica, avrebbero riguardato le spese per lo straordinario effettuato dal personale addetto ai servizi elettorali e il compenso ai componenti dei seggi elettorali, le spese relative alle forze di polizia, la stampa del materiale elettorale e le spese necessarie per assicurare il voto degli elettori all'estero. Tali componenti di spesa avrebbero costituito le leve attraverso le quali il decreto sarebbe dovuto intervenire per assicurare il raggiungimento del risparmio previsto. Cfr. XVII Legislatura, A.S.1120, RT, pagine 108 e 190.

## Articolo 2

### ***(Disposizioni urgenti in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale)***

Il comma 1 modifica le norme della legge di bilancio 2018 concernenti l'attività dell'ISTAT in merito al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (articolo 1, commi da 227 a 237, l. 205/2017) al fine di:

- integrare le disposizioni sull'aggiornamento delle anagrafi comunali, specificando che l'ISTAT deve trasmettere ai comuni i dati non solo in forma aggregata ma anche in forma individuale, ai fini dell'aggiornamento delle anagrafi della popolazione residente (comma 233, modificato dalla lett. a);
- prevedere che l'ISTAT sia tenuto a pubblicare, con cadenza annuale, sul proprio sito *internet* istituzionale i dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale ed i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno precedente, accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo. È previsto che i dati pubblicati sul sito *internet* istituzionale dell'ISTAT siano presi a riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento che rinviano all'ammontare della popolazione e che l'ISTAT provveda all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 236, sostituito dalla lett. b);
- specificare che ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, siano riportati i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale riferiti all'anno precedente. Il dato della popolazione elettorale e referendaria resta determinato, fino al 2029, secondo quanto riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023 (commi 236-*bis* e 236-*ter* aggiunti dalla lett. c).

Il comma 2 stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, si provveda alla modifica delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che disciplinano gli istituti connessi allo svolgimento del censimento della popolazione e all'esercizio delle funzioni affidate all'ISTAT dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, al fine di adeguarle alle innovazioni conseguenti all'introduzione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili, tenuto conto delle funzionalità e delle caratteristiche tecniche dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e della digitalizzazione dei servizi anagrafici.

**La RT** evidenzia che l'articolo mira a innovare le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

Nel dettaglio, in primo luogo, s'intende ripristinare la possibilità della restituzione ai comuni dei dati censuari anche «in forma individuale» - e non solo in forma aggregata, come attualmente previsto – trattandosi dell'unica “forma” che permette di

realizzare un'effettiva revisione qualitativa delle anagrafi sulla base delle risultanze censuarie, in conformità alle previsioni del vigente Regolamento anagrafico.

Inoltre, con la modifica proposta al comma 236 (articolo 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205) si prevede la pubblicazione sul sito dell'Istat, con cadenza annuale, dei dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno precedente (accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo).

Rileva che tali attività, connesse alla diffusione dei risultati censuari, sono svolte dall'Istat nell'ambito delle complessive operazioni di realizzazione del citato censimento permanente e sulla base delle risorse per questo previste e si configurano come ancillari alle attività "principali" del censimento permanente della popolazione.

Quindi chiarisce che i risultati censuari diffusi secondo tali modalità e tempi sono i soli a dover essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione delle numerose norme che rinviano all'ammontare della popolazione per la disciplina delle fattispecie in esse previste.

In ultimo, viene precisato che ai fini dell'applicazione delle norme in materia di procedimenti elettorali e referendari, la popolazione legale è indicata con un apposito decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

La presente disposizione ha natura ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Il disegno di legge è sprovvisto del **prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione relativi al comma 1, lettera a), premesso che la modifica prevista alla normativa vigente intende provvedere alla restituzione ai comuni dei dati censuari anche in forma individuale oltre che in forma aggregata, come attualmente previsto, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'assenza di oneri di funzionamento aggiuntivi per l'ISTAT riconducibili a tale innovativa modalità di trasmissione dei dati.

Quanto alla lettera b) del comma 1, in cui si dispone che i dati dovranno essere pubblicati con cadenza annuale sul sito *internet* istituzionale dell'ISTAT, che vi provvede con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbero forniti elementi informativi integrativi idonei a comprovare la piena sostenibilità di tale adempimento, come espressamente previsto dal comma *6-bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità ogni qualvolta si sia in presenza di disposizioni corredate di siffatte clausole di neutralità.

Sul comma 2, considerato il carattere ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

### Articolo 3

#### *(Norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione)*

Il comma 1 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applichino, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica (e quindi anche nel caso in cui i predetti comuni abbiano una popolazione non superiore a 15.000 abitanti), gli articoli 72 (*Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*) e 73 (*Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*) del T.U.E.L. In base a tale sistema, il consiglio comunale è eletto con metodo proporzionale e per l'elezione del sindaco si fa luogo a un turno di ballottaggio, ove nessun candidato abbia ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti.

Il comma 2 stabilisce che i capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge.

Il comma 3 prevede che nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia.

Il comma 4 precisa che l'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

Il comma 5 afferma che per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalla rispettiva legislazione

**La RT** evidenzia che il comma prevede che per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluoghi di provincia si applica in ogni caso – a prescindere dalla relativa fascia demografica – il sistema proporzionale con premio di maggioranza previsto dagli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).

Per quanto attiene alla stima dei maggiori oneri derivanti dalla norma, va considerato che, in base al D.P.R. 20 gennaio 2023 di determinazione della popolazione legale della Repubblica a seguito del censimento permanente della popolazione alla data del 31 dicembre 2021, nelle regioni a statuto ordinario l'unico comune capoluogo di provincia ad avere una popolazione inferiore a 15.000 unità sarebbe Urbino (13.772 abitanti).

La disposizione in esame comporterà quindi un maggiore onere finanziario per il solo comune di Urbino, derivante dall'eventualità di un turno di ballottaggio che, allo stato, è già previsto per gli altri capoluoghi di provincia.

Al riguardo, considerato che, alla luce dell'ultima rilevazione semestrale, nel comune di Urbino sono costituite 20 sezioni elettorali e posto che i compensi spettanti ai componenti di ciascuna sezione ammontano complessivamente a euro 750 (150 per il presidente e 120 per ciascuno degli altri 5 componenti del seggio), il maggiore onere derivante dall'eventuale svolgimento di un secondo turno di votazione è quantificabile in euro 15.000.

Precisa che tale onere sarà a carico dell'amministrazione comunale e andrà sostenuto a ogni rinnovo degli organi di governo dell'ente, che solitamente avviene ogni cinque anni, salvi i casi di scioglimento anticipato del consiglio comunale.

Posto che i commi 2 e 4 dell'articolo in questione non determinano alcun aggravio di costi, evidenzia sul comma 3 che l'applicazione dello stesso, a oggi, riguarderebbe

le sole province di Pesaro e Urbino, Forlì-Cesena e Massa-Carrara, i cui rispettivi capoluoghi, a legislazione vigente, sono Pesaro, Forlì e Massa.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 37 e 47 del T.U.E.L. e dell'art. 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge di bilancio 2020), al comune di Carrara (60.185 abitanti) e a quello di Cesena (96.168 abitanti) sono attualmente assegnati 24 consiglieri e 7 assessori, mentre il consiglio comunale e la giunta di Urbino (13.772 abitanti) sono composti da 16 consiglieri e 5 assessori.

A seguito dell'acquisizione dello *status* di capoluoghi di provincia, a Carrara, Cesena e Urbino saranno assegnati n. 32 consiglieri e n. 9 assessori. Conseguentemente, il consiglio e la giunta di Carrara e Cesena avranno un incremento di n. 8 e n. 2 unità; al comune di Urbino saranno assegnati n. 16 consiglieri e n. 4 assessori in più.

I maggiori oneri finanziari riguarderanno le indennità di funzione e i gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri e agli assessori aggiuntivi.

Evidenzia che per la determinazione di tali oneri occorre fare riferimento ai parametri stabiliti dall'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), che troverà applicazione a decorrere dall'anno 2024. Inoltre, a norma dell'art. 82, comma 2, del T.U.E.L., i consiglieri comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, il cui ammontare, nell'ambito di un mese, non può superare l'importo pari a un quarto dell'indennità del sindaco.

Nella quantificazione del relativo aumento di costo ritiene, in via precauzionale, di prendere in considerazione l'importo massimo previsto dal citato articolo 82, comma 2.

Occorre altresì considerare che le indennità e i gettoni di presenza spettanti al sindaco, ai consiglieri e agli assessori subiscono un incremento in virtù dell'acquisizione della qualità di capoluogo di provincia.

Tale incremento è già applicato dai comuni di Urbino, Cesena e Carrara che – rispettivamente, con determinazioni dirigenziali n. 54/2022, n. 1587/2022 e n. 2857/2022 – hanno già proceduto all'adeguamento delle indennità di funzione degli amministratori in applicazione di quanto previsto dalla citata legge di bilancio 2022, nonché in attuazione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 maggio 2022, adottato a norma dell'articolo 1, comma 587, della legge medesima. E invero, nella "Nota metodologica – Allegato A" del decreto ministeriale si precisa che i predetti comuni «sono stati considerati alla stregua dei comuni capoluoghi di provincia».

Pertanto, ai fini della quantificazione dei maggiori oneri complessivi, per tutti e tre i comuni andrà considerata la sola spesa derivante dalle nuove indennità e dai gettoni spettanti agli assessori e ai consiglieri aggiuntivi.

In particolare, non dovrà essere computato il differenziale tra la precedente indennità del sindaco e quella (più elevata) conseguente alla posizione di capoluogo di provincia dell'ente, atteso che l'indennità del primo cittadino è già stata aumentata con

i sopra citati provvedimenti dirigenziali mentre va considerata l'indennità di fine mandato spettante al sindaco *ex* articolo 10 del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

Ciò stante, alla luce di quanto previsto dalla legge di bilancio 2022 e dal "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali", approvato con il citato decreto ministeriale n. 119 del 2000, l'attribuzione della qualità di capoluogo di provincia ai tre comuni in parola e la conseguente elevazione del numero dei membri di consiglio e giunta comporteranno una spesa aggiuntiva mensile di euro 56.028 per Urbino ed euro 30.912 per Carrara e Cesena.

Il complessivo maggiore onere finanziario mensile può, dunque, essere presuntivamente quantificato in euro 120.267 (56.833+31.717+31.717), corrispondente a un maggiore onere annuale di euro 1.443.204, come illustrato nel prospetto riportato di seguito.

**Maggiore onere derivante dall'incremento del numero di consiglieri e assessori in conseguenza dello *status* di capoluogo di provincia**

Comune	Indennità mensile di fine mandato sindaco	Indennità mensile Assessori	Gettone Consiglieri per ogni mese	Maggiore onere mensile comune	Maggiore onere annuale comune
Urbino (indennità sindaco: 9.660 euro)	805	17.388 euro (45% indennità sindaco: 4.347x4)	38.640 euro (1/4 indennità sindaco: 2.415x16)	56.833 euro (805+17.388+38.640)	681.996 euro (56.833 x12)
Carrara (indennità sindaco: 9.660 euro)	805	11.592 euro (60% indennità sindaco: 5.796x2)	19.320 euro (1/4 indennità sindaco: 2.415x8)	31.717 euro (805+11.592+19.320)	380.604 euro (31.717 x12)
Cesena (indennità sindaco: 9.660 euro)	805	11.592 euro (60% indennità sindaco: 5.796x2)	19.320 euro (1/4 indennità sindaco: 2.415x8)	31.717 euro (805+11.592+19.320)	380.604 euro (31.717 x12)
Totale maggiore onere mensile e annuale				120.267 euro	1.443.204 euro (120.267x12)

Tale costo aggiuntivo è a carico dei comuni interessati, che, nel determinare l'ammontare delle indennità spettanti, sono comunque tenuti ad assicurare la compatibilità di tali spese con gli equilibri di bilancio.

Peraltro, rammenta che ai sensi dell'articolo 1, comma 586, della legge di bilancio 2022, a titolo di concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni per l'incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci e agli altri amministratori comunali, il fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 – convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – è stato incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dal 2024.

In base al successivo comma 587, le predette risorse sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Relativamente all'anno 2022 il contributo erogato a titolo di concorso è stato di euro 124.140,03 per il comune di Urbino ed euro 197.062,09 per i comuni di Carrara e Cesena. Quanto all'anno 2023, sono in fase di liquidazione i seguenti importi: euro 256.501,40 per Urbino ed euro 296.473,84 per Carrara e Cesena.

Infine, relativamente all'anno 2024 il contributo statale è stato quantificato in euro 378.011,88 per Urbino e in euro 436.920,16 per Carrara e Cesena.

Il comma 4 precisa che la disposizione che provvede all'individuazione dei nuovi capoluoghi di provincia non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

Il disegno di legge è sprovvisto del **prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione del comma 1, considerati gli elementi forniti dalla RT per il calcolo degli oneri previsti dal 2024 per effetto dell'incremento della spesa atteso nell'eventualità dello svolgimento del turno di ballottaggio anche nel comune di Urbino, nulla da osservare.

Sul comma 3, posto che gli oneri quantificati dalla RT sono posti a carico dei comuni interessati, ossia Urbino, Carrara e Cesena, si rammenta che l'articolo 19 della legge di contabilità prescrive che le disposizioni che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni del settore pubblico devono anche contenere l'indicazione delle risorse con cui gli stessi enti potranno farvi fronte, a valere sui propri bilanci. Ad ogni modo si rileva che la RT sottolinea che i comuni interessati sono tenuti ad assicurare la compatibilità di tali spese con gli equilibri di bilancio.

#### **Articolo 4**

##### ***(Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale)***

Il comma 1 sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilendo che per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo del medesimo comma 2 – relativo al divieto di ricandidarsi immediatamente dopo due mandati consecutivi - si applica allo scadere del terzo mandato (invece che allo scadere del secondo mandato come previsto in generale per i sindaci e i presidenti di provincia). Si dispone inoltre che le disposizioni del predetto comma 2 –cioè il divieto di ricandidarsi - non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e che i mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni.

Il comma 2 prevede, limitatamente all'anno 2024, che per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del T.U.E.L., ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa

abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.

**La RT** illustra il contenuto della norma ed evidenzia che l'articolo reca disposizioni di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Il disegno di legge è sprovvisto del **prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, ritenuto il carattere ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

#### **Articolo 5** ***(Disposizioni finanziarie)***

Il comma 1 prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 4, pari a euro 7.573.859 per l'anno 2024, si provveda mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

**La RT** ribadisce che la disposizione prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 4, pari a euro 7.573.859 per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nel limite delle risorse previste a legislazione vigente dall'articolo 3 del decreto interministeriale di cui all'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato dall'articolo 1, comma 400, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il disegno di legge è sprovvisto del **prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, per i profili di copertura, premesso che il comma in esame stabilisce che agli oneri per il 2024 derivanti dal comma 4 dell'articolo 1 si provveda a valere sul Fondo già predisposto per la copertura dei fabbisogni di spesa relativi alle consultazioni elettorali ed iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia

e delle finanze del bilancio 2024-2026<sup>3</sup>, che reca la necessaria disponibilità per il corrente anno, non ci sono particolari osservazioni.

Rilevando che il capitolo in questione è classificato in bilancio come di spesa giuridicamente obbligatoria, si segnala che lo stanziamento registra, per il 2024, anche una dotazione in conto residui, in relazione a fabbisogni di spesa i cui atti di impegno dovrebbero pertanto risultare già perfezionati al termine dell'esercizio 2023<sup>4</sup>. In tal senso, andrebbero acquisite informazioni integrative sui criteri di costruzione delle previsioni di bilancio redatte ai sensi della legislazione vigente per tale stanziamento, alla luce di quanto normativamente previsto dal 2023 per il mantenimento in bilancio di risorse in conto residui, allorché gli stanziamenti siano riconducibili ai “Fondi da assegnare”<sup>5</sup>.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** ribadisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, si ricorda che il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità prescrive che in presenza di disposizioni corredate di clausole di invarianza, la RT debba riportare i dati e gli elementi che siano idonei a comprovarne la sostenibilità finanziaria. In caso contrario, tali clausole si

---

<sup>3</sup> Capitolo 3020 (“Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo, dell'attuazione del Referendum”) con una dotazione di competenza di 300 milioni di euro annui per il triennio 2024/2026.

<sup>4</sup> In relazione alla rigorosa procedura di accertamento dei residui passivi di parte corrente, si veda Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 4 del 2024, paragrafo 3, pagina 3 e seguenti.

<sup>5</sup> Il progetto di bilancio 2024-2026 si è limitato ad affermare in relazione al Programma 23.1 “Fondi da assegnare” della Missione “Fondi da ripartire” che “le risorse iscritte in bilancio sono quantificate sulla base della normativa vigente di riferimento per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni, Politiche, amministrative, del Parlamento Europeo e dall'attuazione del *Referendum*”. Cfr. Senato della Repubblica, A.S.926, Allegato Tab. 2, parte I, pagina 305. Si veda altresì: Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., “Previsioni di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026”, Circolare 11 maggio 2023, n. 21, pagina 11; “Previsioni di bilancio per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025”, Circolare n. 22 del 18 maggio 2022, pagina 11.

risolvono in mere affermazioni di principio, prive di dimostrata fondatezza, come di recente osservato dalla Corte dei conti<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> In particolare, la Corte ha ultimamente rilevato che "la mancata previsione, infatti, di costi aggiuntivi non esclude che possano effettivamente derivare dalle norme, in futuro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura a carico dei "tendenziali" e dunque aggravando il saldo, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio. Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all'implementazione delle nuove normative previste: in tal caso si determinerebbe, però, una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra, come attesta la presenza, nella legge di bilancio, della Sezione II, dedicata, appunto, alla legislazione vigente". Cfr. Corte dei Conti, SS.RR., "Relazione quadrimestrale sulle tipologie delle copertura e sulle tecniche quantificazioni degli oneri"- maggio - agosto 2023, 16 dicembre 2023, pagine 3-4.

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Gen 2024

[Nota di lettura n. 114](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (**Atto del Governo n. 106**)

"

[Nota di lettura n. 115](#)

**A.S. 974:** "Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina"

"

[Nota di lettura n. 116](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (**Atto del Governo n. 102**)

"

[Nota di lettura n. 117](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (**Atto del Governo n. 109**)

"

[Nota di lettura n. 118](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (**Atto del Governo n. 108**)

"

[Nota di lettura n. 119](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (**Atto del Governo n. 110**)

"

[Nota di lettura n. 120](#)

**A.S. 986:** "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico"

"

[Nota di lettura n. 121](#)

**A.S. 996:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Feb 2024

[Nota di lettura n. 122](#)

**A.S. 995:** "Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 123](#)

**A.S. 1005:** "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 124](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (**Atto del Governo n. 116**)